



**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA**



**CAMERA PENALE DELLA GALLURA**

## **PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI**

**per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020**

**Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica,  
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Tempio Pausania ed il Presidente della Camera Penale della  
Gallura**

**visto** l'art. 83 del D.L. 17.03.2020, convertito in Legge n. 27/20 recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*" il quale, ai commi 6 e 7, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottare -per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020- misure organizzative, relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dalle preposte Autorità, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

**visto** il D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

**considerato** che, per assicurare le finalità di cui sopra, la predetta normativa prevede che possano essere adottate le seguenti misure:

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

*c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

*d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

*e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*

**ritenuto** che occorre garantire l'equo contemperamento delle priorità fissate dalla previsione legislativa di cui sopra con le indefettibili esigenze di ordine organizzativo e processuale dell'Ufficio, con l'intento di evitare assembramenti nei pressi e all'interno del Palazzo di giustizia, limitare al minimo le presenze all'interno dello stesso, nonché consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie nello svolgimento delle attività processuali;

**Sottolineato** che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

**SI CONVENGONO E SI STIPULANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA:**

**L'intero periodo 12.5.2020 - 31.7.2020**, indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, **verrà distinto, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale della sezione penale, in due diverse fasi funzionali alla ripresa dell'attività.**

**In una prima fase, ovvero nel periodo 12.5.2020- 24.5.2020, si provvederà al rinvio di ufficio di tutte le udienze penali, con le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23/2020, secondo le modalità già previste dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 26/2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ed attualmente seguite dall'Ufficio.**

**Tale periodo dovrà essere dedicato alla predisposizione dei presidi previsti dal Protocollo di "Sicurezza Anticontagio Covid-19",** in corso di sottoscrizione, concordato con l'RSPP, con il Medico Competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in conformità all'Accordo per la prevenzione la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020.

Il medesimo periodo è previsto per consentire ai singoli magistrati della sezione penale ed alle relative cancellerie di provvedere in ordine

all'organizzazione dei ruoli di udienza secondo le prescrizioni che seguono, con l'individuazione dei procedimenti da trattare ovvero da differire e con la tempestiva comunicazione alle parti interessate, onde evitare l'accesso all'edificio del Palazzo di Giustizia di persone diverse da quelle interessate ai processi in trattazione.

All'interno del palazzo di giustizia sarà obbligatorio l'uso di idonea mascherina e di guanti e l'osservanza della distanza sociale di almeno un metro;

in ogni situazione in cui il numero delle parti possa determinare il rischio di assembramento o, più semplicemente, la difficoltà di mantenimento della predetta distanza sociale, il Giudice dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione di sicurezza per la tutela della salute eventualmente richiedendo l'intervento del personale di sicurezza.

E' tassativamente vietato l'ingresso nelle cancellerie; l'esame dei fascicoli avviene sino al giorno precedente l'udienza previo appuntamento telefonico, al fine di evitare pericolosi assembramenti nel giorno di udienza.

La permanenza nel palazzo di giustizia è consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'udienza ed è vietato trattenersi e/o sostare nei corridoi e sulle scale.

**Nel periodo 25.5.2020 – 31.7.2020, l'attività giudiziaria della sezione penale proseguirà in maniera ridotta secondo le seguenti prescrizioni:**

### **TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI:**

#### **UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO:**

sulla scorta del disposto di cui ai commi 12 e 12 bis dell'art. 83 cit., le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al G.I.P. ex art. 391 cod. proc. pen., le udienze di convalida dinanzi al giudice del dibattimento e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ove l'arrestato o il fermato, in attesa della convalida, sia stato condotto in carcere, si terranno con la

partecipazione dell'arrestato o del fermato mediante videoconferenza dall'Istituto penitenziario presso il quale lo stesso si trovi, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie.

Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo "*Teams*" di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'avvocatura o, in caso di malfunzionamento o di indisponibilità, nell'applicativo "*Skype for Business*".

**Al fine dello svolgimento delle udienze in via telematica, si stabiliscono le seguenti modalità operative:**

a) ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E CONTESTUALE RICHIESTA EX ART. 558 COD. PROC. PEN.

Le Forze dell'Ordine, quando procedono all'arresto in flagranza, se non conducono l'arrestato in carcere (ove dovrà essere presente una postazione collegata alla RUG, con "*Teams*" installato ed operativo, secondo quanto già sopra stabilito), conducono il medesimo presso una struttura nella loro disponibilità ove è presente un p.c. con installato ed attivo l'applicativo "*Teams*"; il difensore potrà partecipare all'udienza di convalida da remoto, anche dalla stessa postazione dalla quale partecipa il proprio assistito; in caso di indisponibilità da parte delle Forze dell'Ordine di strumentazione tecnica idonea a consentire la partecipazione dell'arrestato da remoto, previa comunicazione in tal senso, potranno essere eventualmente individuati dal Tribunale locali dotati della necessaria strumentazione tecnica ove, in relazione al luogo dell'arresto, l'arrestato verrà condotto; in ogni caso, il Giudice procedente potrà disporre che si proceda nelle forme ordinarie. Per

quanto attiene alle modalità con le quali sarà effettuata la relazione orale da parte degli operanti di PG ex art. 558 c.p.p., la stessa avverrà in ogni caso da remoto.

#### ARRESTO O FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO:

per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, valgono le medesime modalità operative previste per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.

#### DISPOSIZIONI COMUNI alle ipotesi *sub a)* e *b)*:

In ogni caso la P.G. operante dovrà tempestivamente informare la Procura ed il difensore dell'arrestato del luogo ove lo stesso è custodito e dal quale avverrà il collegamento con l'aula del Tribunale per l'udienza di convalida. Tale comunicazione verrà obbligatoriamente inserita nel verbale di arresto e, successivamente, inserita nella richiesta di convalida indirizzata al Tribunale dal Pubblico Ministero.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o del fermo, dovrà tempestivamente comunicare alla Procura se intende partecipare all'udienza da remoto dal luogo dove si trova l'arrestato o il fermato, da altro luogo (sempre mediante videoconferenza), ovvero dall'aula di udienza. Di tale scelta il Pubblico Ministero ne darà atto nella richiesta di convalida o nel decreto di presentazione dell'arrestato ex art. 558 cod. proc. pen.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione dall'aula di udienza. In caso di partecipazione in videoconferenza, il difensore dovrà, altresì, comunicare alla Procura della Repubblica l'indirizzo e-mail ordinario o P.E.C. al quale, a cura della Procura stessa, gli verranno trasmessi, con valore di notifica, gli atti, nonché un indirizzo di posta elettronica ordinario, al quale, a cura del giudice procedente verrà inoltrato il link tramite cui verrà effettuato il collegamento per l'udienza.

Anche tale indirizzo verrà indicato dalla Procura nella richiesta di convalida o nel decreto di presentazione dell'arrestato ex art. 558 cod. proc. pen.

La Procura potrà, altresì, provvedere in via telematica (a mezzo P.E.C.) alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria del G.I.P. ([gip.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it)) o a quella del dibattimento ( [penale.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it](mailto:penale.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it) ).

In caso di partecipazione da luogo diverso rispetto al quale si trovi l'arrestato o il fermato, al difensore sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza (se necessario, con l'ausilio dell'interprete), attraverso l'attivazione, da parte della polizia giudiziaria, di un contatto riservato in videoconferenza o telefonico.

La Cancelleria del Tribunale comunicherà al difensore ed al P.M. l'orario previsto per il collegamento per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice stabilirà il collegamento con tutte le parti partecipanti alla udienza (P.M., difensore, detenuto imputato/indagato, polizia giudiziaria/penitenziaria) secondo le indicazioni come sopra ricevute, dopo che il difensore avrà ricevuto, a cura della Procura (nei modi di cui sopra), gli atti con un congruo anticipo, in modo da consentirgli di leggerli e di stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito ed i suoi familiari. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (ed accertata la regolare costituzione delle parti), il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

In caso di impossibilità di collegamento telematico, l'udienza si svolgerà con le modalità ordinarie nel rispetto dei termini per la convalida, se necessario con un difensore prontamente reperibile.

Presso il luogo ove l'arrestato, il fermato o l'imputato si trovino per lo svolgimento delle udienze, l'ufficiale di P.G. presente compilerà l'allegato verbale di operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza.

Tale verbale verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del Tribunale con PEC e, successivamente, depositato in originale nel fascicolo processuale.

Il collegamento tramite "Teams" resterà attivo sino al momento della chiusura dell'udienza, ivi compreso il tempo in cui il giudice eventualmente si ritira in camera di consiglio per la redazione dei provvedimenti.

I provvedimenti sulla convalida e sull'eventuale richiesta cautelare verranno subito notificati, a mezzo P.E.C., dalla cancelleria al difensore, comunicati al P.M. nonché trasmessi alla P.G. che ha operato l'arresto e da quest'ultima immediatamente notificati all'arrestato.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, nell'osservanza delle regole sanitarie vigenti ovvero, su indicazione del giudice e per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con tutte le parti processuali.

Nel corso dell'udienza, ove si rendesse necessario lo scambio di atti (ad esempio l'esibizione di una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'arrestato in regime di arresti domiciliari), essi saranno resi disponibili attraverso la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dibattimentale. Di quanto sopra se ne darà atto a verbale. Il difensore si attiva al fine di scansionare la copia del documento da esibire o produrre. In ogni caso, l'eventuale produzione di documenti funzionali all'assunzione da parte del giudice delle determinazioni in ordine all'applicazione di misure cautelari potrà essere effettuata, in caso di impossibilità logistica a provvedere nelle modalità di cui



sopra, con ogni strumento, purché sia garantita la genuinità della provenienza del medesimo documento.

Qualora il rito direttissimo prosegua con la scelta di un rito alternativo, senza soluzione di continuità, l'udienza stessa proseguirà con il collegamento da remoto.

### UDIENZE PRELIMINARI, UDIENZE G.I.P., UDIENZE DIBATTIMENTALI.

#### **Individuazione dei procedimenti soggetti a trattazione.**

Per quanto attiene all'individuazione dei processi da trattare, si ritiene ragionevole limitarne il numero in considerazione di quanto previsto dall'art. 83 co. 3, 12 e 12 bis L. 27/2020 e D.L. 28/2020, in ragione dell'attività processuale prevista, nonché dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 *bis* disp. att. C.p.p.

Verranno, pertanto, trattati esclusivamente i procedimenti nei quali sono previste le seguenti attività, circoscrivendone, indicativamente, il numero massimo nel limite di n. 8 processi per le udienze preliminari, per le udienze dinanzi al G.I.P., nonché per le udienze dibattimentali monocratiche e di n. 5 per le udienze dibattimentali collegiali:

- a) Procedimenti con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare in carcere, a prescindere dall'attività processuale prevista ed anche oltre il limite numerico innanzi indicato;
- b) Procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, a prescindere dall'attività processuale prevista ed anche oltre il limite numerico innanzi indicato;
- c) Procedimenti con imputati liberi in cui sia prevista la prima udienza di comparizione parti o la discussione finale;
- d) Procedimenti che, secondo la valutazione del singolo giudice presentino profili di complessità, gravità o urgenza, anche in ragione dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 disp. att. c.p.p., e, pertanto, necessitino di trattazione, qualunque sia la fase e le attività processuali da compiere.

Eventuali istanze con le quali le parti private (congiuntamente se più di una) richiedano il differimento del singolo processo con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare (da far pervenire in cancelleria almeno 2 giorni prima dell'udienza) saranno valutate dal singolo magistrato comparando la necessità della speditezza del procedimento con le specifiche esigenze rappresentate dalle parti.

### **Modalità di svolgimento delle udienze.**

Procedimenti *sub a)*: in applicazione di quanto disposto dall'art. 83 co. 12 L. 27/2020 coordinato con il D.L. 28/2020, la partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare in carcere è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza realizzata tramite gli applicativi Teams o Skype for business.

La trattazione di tutti i procedimenti avverrà di regola presso il Palazzo di Giustizia, ove saranno presenti tutte le parti interessate, fatta salva la facoltà dei difensori e del pubblico ministero di partecipare da remoto secondo quanto previsto e con le eccezioni stabilite dall'art. 83 co. 12 bis L. 27/2020 coordinato con il D.L. 28/2020 e come di seguito specificato.

I giudici stileranno un elenco dei processi che saranno trattati per la singola udienza prevista, fissando per ciascuno di questi l'orario di trattazione, con intervalli diversificati a seconda dell'attività da espletare; nella individuazione dei procedimenti da trattare i giudici, laddove possibile, opereranno un bilanciamento tra quelli in prima udienza e quelli in fase di discussione.

Gli orari dei singoli procedimenti saranno fissati in maniera tale che intercorra un intervallo di almeno quindici minuti tra la fine di uno e l'inizio di un altro, così da evitare il permanere di persone interessate al processo successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e per rendere agevole il deflusso delle persone.

Nel medesimo elenco verranno indicati i processi che non saranno celebrati, il cui rinvio sarà disposto dal giudice in udienza prima della trattazione di tutti gli

altri procedimenti, ovvero al diverso orario già previsto per la trattazione alla precedente udienza.

L'accesso degli interessati ai locali del Tribunale sarà consentito unicamente all'orario previsto per la trattazione del procedimento d'interesse, fatto salvo quanto di seguito stabilito relativamente al difensore d'ufficio designato, in relazione alle singole udienze, dal C.O.A.

L'elenco di cui sopra sarà pubblicato sul Sito istituzionale del Tribunale e comunicato, cinque giorni prima dell'udienza, al Procuratore della Repubblica nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla locale Camera Penale che cureranno la comunicazione ai difensori, anche nell'ipotesi in cui vi siano parti rappresentate da avvocati appartenenti ad altri fori (ad esempio, mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale).

I procedimenti che non verranno trattati saranno rinviati in udienza, avvalendosi anche della presenza di un difensore individuato dal C.O.A., laddove il difensore titolare del procedimento da rinviare non compaia. All'esito dell'udienza, verrà redatto un ulteriore elenco dei procedimenti rinviati nel quale verrà indicato, in relazione a ciascuno di essi, la data del rinvio. Anche tale elenco sarà pubblicato sul Sito istituzionale del Tribunale (solo con i riferimenti al R.G.N.R.) e comunicato, tempestivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla locale Camera Penale.

Il difensore d'ufficio individuato dal C.O.A. garantirà anche la trattazione di quei processi nei quali il difensore di fiducia o d'ufficio dovesse risultare non presente, svolgendo l'attività processuale prevista, che non sarà suscettibile di alcun differimento salvo nell'ipotesi di comprovato legittimo impedimento preventivamente comunicato al giudice. A tal fine, solo al predetto difensore, sarà consentito l'accesso e la permanenza all'interno del palazzo di giustizia per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell'intera udienza.

In conformità a quanto previsto dall'art. 83 co. 12 *bis* L. 27/2020 coordinato con il D.L. 28/20, limitatamente alle udienze in cui non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e

dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti e ove non sia prevista la discussione finale o l'esame di parti, testimoni, periti, consulenti, la partecipazione alle stesse potrà avvenire mediante collegamento da remoto realizzata tramite gli applicativi Teams o Skype for business, previa richiesta in tal senso che dovrà pervenire entro due giorni antecedenti all'udienza a mezzo PEC, al fine di consentire la predisposizione del collegamento.

In tali ipotesi, in conformità a quanto previsto dal co. 12 bis del cit. art. 83, il giudice comunicherà al difensore e al pubblico ministero le istruzioni per il collegamento, che sarà attuato con modalità idonee a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti secondo quanto già statuito per le udienze di convalida. I difensori attesteranno l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, parteciperanno all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Ove, viceversa, sia prevista la discussione finale o l'esame di parti, testimoni, periti, consulenti, la partecipazione e la trattazione in videoconferenza sarà possibile solo a fronte di richiesta unanime delle parti, preventivamente comunicata al giudice procedente almeno 3 giorni prima dell'udienza, all'indirizzo P.E.C. innanzi indicato.

Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data del 12.5.2020 ed è destinato ad esplicare la sua efficacia sino al 31.7.2020 o data successiva stabilita da futuri provvedimenti normativi connessi alla permanenza dell'emergenza da COVID-19.

#### UDIENZE DINANZI AL GIUDICE DI PACE.

Sono rinviate di ufficio tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di Pace di Olbia, La Maddalena e di Tempio Pausania.

Tutti i Giudici di Pace del Circondario, appena possibile, indicheranno le date e gli orari delle nuove udienze, che verranno comunicate dalle Cancellerie alle parti.

Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali verranno effettuate dalle Cancellerie secondo quanto stabilisce l'art. 83 ai commi 13-14-15 del D.L. decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27 (in particolare secondo la previsione della notifica presso il Difensore di fiducia dell'imputato e delle altre parti private, a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il Difensore di ufficio).

Nell'individuare la data del rinvio e l'orario di trattazione i Giudici terranno in conto che, anche nel periodo successivo alla sospensione feriale, occorrerà espletare l'attività giudiziaria continuando a garantire il distanziamento sociale e ad evitare assembramenti, tanto sia all'interno che all'esterno dell'aula. Per tale ragione i rinvii dovranno contenere obbligatoriamente lo scaglionamento delle cause per fasce orarie.

***IL PRESIDENTE***

***DELLA CAMERA PENALE DELLA GALLURA***

***AVV. GIOVANNI AZZENA***

***IL PRESIDENTE***

***DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE***

***DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA***

***AVV. CARLO SELIS***

***IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA***

***PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA***

**DOTT. GREGORIO CAPASSO**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**

**GIUSEPPE MAGLIULO**

Sommario

<b>PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI.....</b>	<b>1</b>
<b>per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020.....</b>	<b>1</b>
<b>TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI:.....</b>	<b>4</b>
<i>UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO:.....</i>	<i>4</i>
a) ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E CONTESTUALE RICHIESTA EX ART. 558 COD. PROC. PEN.....	5
DISPOSIZIONI COMUNI alle ipotesi <i>sub a)</i> e <i>b)</i> ):.....	6
<i>UDIENZE PRELIMINARI, UDIENZE G.I.P., UDIENZE DIBATTIMENTALI.....</i>	<i>9</i>
<b>Individuazione dei procedimenti soggetti a trattazione.....</b>	<b>9</b>
a) Procedimenti con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare in carcere, a prescindere dall'attività processuale prevista ed anche oltre il limite numerico innanzi indicato;.....	9
b) Procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, a prescindere dall'attività processuale prevista ed anche oltre il limite numerico innanzi indicato;.....	9
c) Procedimenti con imputati liberi in cui sia prevista la prima udienza di comparizione parti o la discussione finale;.....	9
d) Procedimenti che, secondo la valutazione del singolo giudice presentino profili di complessità, gravità o urgenza, anche in ragione dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 disp. att. c.p.p., e, pertanto, necessitino di trattazione, qualunque sia la fase e le attività processuali da compiere.....	9
<b>Modalità di svolgimento delle udienze.....</b>	<b>10</b>
UDIENZE DINANZI AL GIUDICE DI PACE.....	12

